

Serie Ordinaria n. 5 - Venerdì 30 gennaio 2026

D.g.r. 26 gennaio 2026 - n. XII/5670

Determinazioni in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a. - Modifica criteri di cui alla deliberazione n. XII/2941 del 5 agosto 2024

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale», che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo alla vigilanza della Regione;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 20 giugno 2023 con d.c.r. XII/42;
- l'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la l.r. 16 agosto 2010 n.14 «Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale», che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1, comma 1 ter, della l.r. n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione siano svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

Richiamata per intero la deliberazione n. XII/2941 del 5 agosto 2024 avente per oggetto «Determinazioni in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a.», rivolta alle imprese lombarde a indirizzo suinicolo che continueranno ad essere sostenute dall'accesso al credito;

Viste le determinazioni della Direzione Generale Welfare Veterinaria di Regione Lombardia in merito alle misure straordinarie a seguito dei focolai di influenza aviaia ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio lombardo, di cui da ultimo i decreti n. 17660 del 02 dicembre 2025 e n. 18966 del 19 dicembre 2025;

Preso atto della situazione epidemiologica attualmente caratterizzata dalla diffusione di focolai di Influenza Aviaia ad Alta Patogenicità (HPAI) negli allevamenti lombardi ed in generale dalla confermata circolazione di virus H5 nella avifauna selvatica per cui, al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia, sono disposti i divieti che stanno limitando l'attività agricola primaria di tale settore;

Considerata la necessità di estendere il campo di applicazione della d.g.r. n. XII/2941 del 05 agosto 2024 anche alle imprese zootecniche lombarde ad indirizzo avicolo che devono sostenere i costi per ostacolare la diffusione della Influenza Aviaia (HPAI) facilitando il loro accesso al credito;

Considerato che attualmente il fondo regionale presenta ancora una capienza finanziaria per sostenere le imprese impegnate a contrastare le emergenze epidemiche presenti sul territorio;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L 352/9 del 24 dicembre 2013), modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 (GUUE L del 13 dicembre 2024);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli Aiuti di Stato»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea» che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

Ritenuto pertanto di:

- estendere anche a favore delle imprese avicole il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, istituito presso Finlombarda s.p.a. con d.g.r. n. IX/62 del 26 maggio 2010, nel rispetto dei nuovi principi contabili previsti dalla d.g.r. X/7919 del 26 febbraio 2018, per le disponibilità residue non ancora utilizzate;
- aggiornare i criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso anche al settore avicolo alle agevolazioni finanziarie delle imprese agricole per il credito di funzionamento di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso e che sostituisce integrandolo l'allegato A approvato con d.g.r. n XII / 2941 del 5 agosto 2024;
- rinviare a successivo provvedimento del dirigente competente l'aggiornamento dell'atto con l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento da parte anche delle imprese avicole previa definizione, nel rispetto dei criteri di cui al sopracitato allegato A, del bando per l'utilizzo del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento;
- stabilire che i contributi di cui al presente atto, compresi gli aiuti alle imprese avicole, saranno concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e ss.mm.ii. (GUUE L 352/9 del 24 dicembre 2013), con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (Monitoraggio e relazioni);

Dato atto che la spesa trova copertura a valere sugli impegni assunti con il decreto del 26 novembre 2024, n. 18155 «D.g.r. 5 agosto 2014 n. XII/2941 - Determinazioni in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento - Impegni di spesa a favore di Finlombarda s.p.a. per gli anni 2024, 2025 e 2026 (cod.benef. 19905) - impegni pluriennali»;

Dato atto che:

- il regime di cui al presente atto è quindi complessivamente rivolto ai settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), s) t), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, come modificato dal Reg. (UE) 2021/2117;
- la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura non è rivolta agli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii.;
- le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che non rispettano, in sede di domanda e di pagamento, il requisito della sede operativa sul territorio regionale;

Dato atto che il beneficiario deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Regolamento (UE) 1408/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di produzione primaria;

Dato atto altresì che, per quanto attiene agli obblighi di controllo sul Registro Nazionale Aiuti e di registrazione sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dei beneficiari, come disposto dal citato art. 52 della legge 234/2012 e dal d.m. 115/2017, provvederà il dirigente pro tempore della U.O. Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Monza e Città Metropolitana Milano;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

- estendere anche a favore delle imprese avicole il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, istituito presso Finlombarda s.p.a. con d.g.r. n. IX/62 del 26 maggio 2010, nel rispetto dei nuovi principi contabili previsti dalla d.g.r. X/7919 del 26 febbraio 2018, per le disponibilità residue non ancora utilizzate;

contabili previsti dalla sopra richiamata d.g.r. X/7919 del 26 febbraio 2018, per le disponibilità residue non ancora utilizzate;

2. di aggiornare i criteri per la predisposizione della regolamentazione finalizzata all'accesso anche al settore avicolo alle agevolazioni finanziarie delle imprese agricole per il credito di funzionamento di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso e che sostituisce integrandolo l'allegato A approvato con d.g.r. n. XII / 2941 del 5 agosto 2024;

3. di demandare al dirigente della Unità Organizzativa Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Monza e Città Metropolitana Milano i necessari provvedimenti conseguenti, in coerenza con i criteri di cui al punto 2;

4. di prevedere che l'assegnazione del contributo sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e ss.mm.ii. (GUUE L 352/9 del 24 dicembre 2013), con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (Monitoraggio e relazioni), e che, per quanto attiene agli obblighi di controllo sul Registro Nazionale Aiuti e di registrazione sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dei beneficiari, di cui all'art. 52 della l. 234/2012 e al d.m. 115/2017, provvederà il dirigente pro tempore della U.O. Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Monza e Città Metropolitana Milano;

5. di trasmettere a Finlombarda s.p.a., Gestore del Fondo, il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle attività di propria competenza;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

———— • ———

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO “FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO”

Aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013).

TITOLO	Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento
FINALITA'	La misura viene estesa anche al settore avicolo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera s) e t), del regolamento (UE) n. 1308/2013 così come modificato dal Reg. (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio oltre che a quello suinicolo (lettera q del medesimo Regolamento) e mira al sostegno delle imprese zootecniche lombarde che operano nel settore della produzione primaria che devono sostenere elevati costi per ostacolare la diffusione della peste suinicola (PSA), le une, e dell'influenza aviaria (HOAI), le altre, agevolando l'accesso ai finanziamenti per il credito di funzionamento.
R.A. DEL PRSS DI LGS.	Azione 5.2.2.7 Sostenere investimenti produttivi per le aziende agricole e per la trasformazione dei prodotti primari
SOGGETTI BENEFICIARI	Hanno titolo a presentare domanda di contributo le imprese agricole attive nell'allevamento dei suini e degli avicoli, con sede operativa in Lombardia. Sono escluse le imprese: <ul style="list-style-type: none"> • che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.. I beneficiari presenteranno apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000; • che non rispettano il requisito della sede operativa sul territorio regionale, al momento della presentazione della domanda e fino al momento dell'erogazione del contributo.
SOGGETTO GESTORE	Finlombarda S.p.A.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Con il presente provvedimento si estende l'utilizzo delle risorse residue di cui al fondo, attualmente in gestione presso Finlombarda, al settore avicolo. . Il fondo potrà essere integrato con ulteriori risorse che Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. potranno eventualmente destinare a tale obiettivo.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Contributo in conto interessi determinato sull'importo del Finanziamento ammesso all'agevolazione fino a un massimo di 400 basis point per anno, e comunque non superiore al tasso applicato dall'Istituto proponente; l'entità del contributo viene definito nel bando.</p> <p>Il Contributo è determinato sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con periodicità semestrale attualizzato al tasso di riferimento europeo.</p> <p>Importo minimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi è stabilito in 50.000,00 Euro ed il massimo in 200.000,00 con durata non inferiore a 24 mesi e non superiori a 60 mesi (preammortamento max 12 mesi).</p> <p>Finanziamenti con durata superiore ai 60 mesi sono ammessi fermo restando che l'agevolazione verrà determinata sul periodo max di 60 mesi comprensivo dell'eventuale periodo di preammortamento.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>L'importo erogato all'impresa corrisponde all'aiuto calcolato in termini di "equivalente sovvenzione linda" (ESL), al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.</p> <p>L'importo complessivo in de minimis concesso a un'impresa unica ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm. non può superare Euro 50.000,00 nell'arco di tre anni. Il rispetto del massimale di € 50.000 viene verificato sommando l'agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute nell'arco dei tre anni precedenti in regime "de minimis" agricolo dal beneficiario e dalle imprese con cui esiste almeno una delle relazioni di cui all'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1408/2013 (c.d. "impresa unica"), indipendentemente dalla forma dell'aiuto (se conto capitale, conto interessi, garanzie etc.) o dall'obiettivo perseguito.</p> <p>Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento del massimale "de minimis" agricolo di Euro 50.000,00, o il superamento del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2831/2023, l'aiuto non viene concesso.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) 2831/2023, agli aiuti "de minimis" concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei</p>

	<p>costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi a norma dello stesso regolamento.</p> <p>Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti "de minimis" concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg.(UE) n. 717/2014 così come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/2391, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione di prodotti primari non beneficia di aiuti "de minimis" concessi in conformità dello stesso regolamento.</p> <p>Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Prestiti concessi da istituti di credito per la creazione di liquidità necessaria al funzionamento dell'impresa. Importo minimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi è stabilito in 50.000,00 Euro ed il massimo in 200.000,00 con durata non inferiore a 24 mesi e non superiori a 60 mesi (preammortamento max 12 mesi).</p> <p>Finanziamenti con durata superiore ai 60 mesi sono ammessi fermo restando che l'agevolazione verrà determinata sul periodo max di 60 mesi comprensivo dell'eventuale periodo di preammortamento.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>Procedura valutativa a sportello in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande, fatte salve eventuali sospensioni dei termini dovute alle richieste di integrazione</p>
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le istruttorie delle domande verranno effettuate in base ad una procedura valutativa in ordine cronologico di ricezione delle stesse, fatte salve eventuali sospensioni dei termini dovute alle richieste di integrazione.</p> <p>L'istruttoria verrà svolta dal Soggetto gestore e prevede una verifica di ammissibilità formale che si concluderà entro il termine previsto da bando.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>In contributo concesso è erogato in un'unica soluzione al beneficiario, a seguito delle verifiche effettuate dal Soggetto gestore ed entro i termini previsti dal bando.</p>